



# Regolamento

Marchio

## PREMESSA

Il progetto DIART Networking e sviluppo del settore tessile artigiano rappresenta la 3° fase di un percorso di collaborazione, cooperazione e scambio interculturale avviato dal Centro Italo Arabo e Mediterraneo Sardegna e il Centre 3T nel 2012, con l'iniziativa DIART "*Le Dialogue Interculturel à travers l'Art du Tapis*", finanziata dalla Commissione europea a valere sul bando Europeaid Attività Culturali 2012 – Tunisia. Il progetto ha lanciato una strategia volata a contribuire alla promozione dei rapporti tra le due sponde del Mediterraneo attraverso l'arte della tessitura tradizionale, e sostenere lo sviluppo inclusivo e sostenibile del comparto tessile artigiano tunisino e sardo, promuovendo iniziative legate alla lavorazione e commercializzazione delle produzioni tipiche in grado di avviare un canale commerciale tra le due filiere che dia visibilità alle produzioni locali e valorizzi il patrimonio culturale. Il progetto ha voluto incentivare il confronto e lo scambio di tecniche, metodologie custodite dalle artigiane provenienti dalle zone rurali della Tunisia e della Sardegna, frutto di conoscenze millenarie dell'arte della tessitura tradizionale del tappeto che caratterizzano i due paesi del Mediterraneo. Questa collaborazione ha condotto alla nascita di una rete comune e alla creazione di un modello di tappeto sardo-tunisino che coniuga i motivi tipici della tradizione tessile di entrambe le aree.

Il presente documento definisce:

- le modalità di concessione del Marchio;
- le modalità di gestione e di controllo del Marchio.

## REGOLAMENTO

### MARCHIO "DIART"

#### Articolo 1 – Il Marchio

1. Il Centro Italo Arabo e Mediterraneo Sardegna tutela e promuove creatività e motivi caratteristici del modello di tappeto sardo-tunisino, frutto dello scambio e della fusione delle tecniche e dei motivi della tradizione tessile di Sardegna e Tunisia.

A tale scopo, il Centro Italo Arabo e Mediterraneo Sardegna, in qualità di titolare, provvede alla registrazione del **Marchio collettivo "DIART"** in conformità con la vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale.

2. L'uso del Marchio "DIART" è concesso ai soggetti che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei requisiti definiti dal presente Regolamento (art. 6).

3. La concessione ha validità di 10 anni e decorre a partire dalla data di acquisizione della Licenza d'Uso del Marchio.

4. I soggetti concessionari sono tenuti ad esporre il Marchio sui propri prodotti, utilizzarlo per campagne pubblicitarie e promozionali (brochure, comunicazioni ufficiali ecc.) e si impegnano a rispettare le indicazioni grafiche per l'utilizzo del Marchio.

5. Il Marchio "DIART" deve intendersi anche come marchio di garanzia d'eccellenza e qualità.

## **Articolo 2 – Denominazione e logo**

1. Il Marchio è insieme verbale e figurativo e consiste nella denominazione "DIART", acronimo di *Le Dialogue Interculturel à travers l'Art du Tapis*, e nel logotipo rappresentato da un rocchetto con fili stilizzati e colorati. Da un filo rosso si delinea il testo Diart con FONT Petit Formal Script regular di colore rosso (100% yellow - 100% magenta), come di seguito raffigurato:



## **Articolo 3 – Zona geografica di produzione**

1. Il Marchio "Diart" tutela e promuove il prodotto oggetto del presente Regolamento obbligatoriamente fabbricato nel territorio della Sardegna e della Tunisia. Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di produzione allegato.

## **Articolo 4 - Gestione del Marchio**

1. Il Centro Italo Arabo e Mediterraneo Sardegna gestisce il sistema del Marchio. La sede del Centro si trova a Cagliari, via San Giovanni n.28.

Coerentemente con le sue funzioni di gestione, il Centro:

- stabilisce gli standard di accesso;
- concede l'uso del Marchio in base alla conformità dei requisiti richiesti;

- gestisce il presente Regolamento e la documentazione ad esso allegata;
- può modificare i requisiti di adesione al Marchio;
- adotta le azioni necessarie in caso di accertata inadempienza o di perdita dei requisiti da parte dei soggetti concessionari.

Il Centro costituisce un **comitato di controllo composto** da almeno 2 membri della struttura direttiva e un esperto di tessitura.

Il Comitato di controllo provvederà alla valutazione delle richieste e alla eventuale concessione. Si occuperà anche della successiva verifica dei prodotti realizzati

### **Articolo 5 – Soggetti licenziatari**

1. Il Marchio “Diart” viene concesso e assegnato ai soggetti operanti nel settore dell’artigianato tessile in Sardegna e Tunisia, che all’atto di presentazione della domanda siano in grado di soddisfare i requisiti espressi dal presente Regolamento.
2. I soggetti licenziatari si impegnano a rispettare i contenuti del presente documento, del Disciplinare di produzione allegato al presente Regolamento.
3. Al presente Regolamento è allegato, e normativamente ne fa parte, il Disciplinare che fornisce i fondamentali standard di qualità dei prodotti per i quali è concesso l’uso del marchio collettivo di cui trattasi.

### **Articolo 6 – Requisiti minimi**

1. Potranno aderire alla rete e fare richiesta di utilizzo del marchio “Diart” gli operatori e le imprese del settore tessile artigiano (in forma singola o associata) con sede legale e/o operativa in Sardegna e Tunisia. La richiesta avviene mediante presentazione della domanda in allegato.
2. A seguito della verifica dei requisiti minimi indicati nella domanda allegata, il Centro Italo Arabo procederà alla seconda fase di valutazione del progetto tecnico relativo alla produzione del manufatto “sardo – tunisino” ed eventuale altra documentazione necessaria secondo quanto indicato nel successivo art. 8.

### **Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda**

1. I soggetti che intendono aderire e usufruire del Marchio “Diart” devono presentare la domanda di concessione in uso al Centro Italo Arabo e Mediterraneo, previa compilazione del modulo allegato al presente Regolamento, scaricabile altresì dal sito web del Centro <http://sardegna.centroitaloarabo.it/it>

2. La domanda, adeguatamente compilata in tutte le sue parti, potrà pervenire:
- **a mano**, presso la sede del Centro Italo Arabo e Mediterraneo Sardegna;
  - **a mezzo raccomandata A/R** all'indirizzo Via San Giovanni n. 28, 09127 Cagliari;
  - **tramite email all'indirizzo [centroitaloarabo.sardegna@gmail.com](mailto:centroitaloarabo.sardegna@gmail.com)**
  - **tramite pec** all'indirizzo [assadakhsardegna@pec.it](mailto:assadakhsardegna@pec.it)

## **Articolo 8 – Fase istruttoria**

1. In seguito alla ricezione della domanda, il Centro provvederà all'avvio della fase istruttoria per la verifica della domanda di adesione e dei requisiti minimi.
2. A seguito della verifica dei requisiti minimi indicati nella domanda allegata, il richiedente è tenuto a presentare la documentazione integrativa successivamente richiesta dal Centro Italo Arabo e del Mediterraneo Sardegna, la cui valutazione risulta necessaria ai fini della concessione finale dell'uso del marchio, comprendente un **progetto tecnico** relativo alla produzione del manufatto “sardo – tunisino” indicante **tecniche, materiali, modelli, etc.** ed altra documentazione amministrativa eventualmente necessaria.
3. Completata la fase istruttoria, il Centro darà pronta comunicazione al richiedente circa l'esito dell'esame della sua domanda.
4. In caso di istruttoria positiva, il licenziatario è tenuto alla firma per accettazione del presente Regolamento e dei suoi allegati, dell'informativa di consenso al trattamento dei dati e della liberatoria per la diffusione di informazioni e pubblicazioni relativamente ai soggetti aderenti al progetto “Diar” distribuite nella forma (brochure, opuscoli, ecc.) e secondo le modalità (web, mass media, ecc.) ritenute più opportune dal Centro. Il licenziatario riceverà l'apposito Certificato/Licenza d'uso del Marchio e sarà tenuto a conservare copia dei documenti firmati presso la propria sede. Il Centro provvederà, al contempo, ad ordinare la documentazione relativa al Richiedente mediante un fascicolo digitale, contenente le informazioni sensibili del soggetto/impresa, gli esiti di verifiche e controlli e copia dei documenti rilasciati e firmati dal Richiedente al momento della concessione.
5. È possibile che una persona fisica o giuridica legittimamente interessata possa opporsi alla concessione della Licenza d'Uso del Marchio inviando una relazione al Centro in cui si illustri adeguatamente ed esaurientemente (sulla base dell'inottemperanza dei requisiti obbligatori) le ragioni di tale opposizione. In tal caso, il Centro provvederà ad effettuare un controllo straordinario ed a valutare la ricevibilità o meno dell'opposizione presentata.

## **Articolo 9 – Uso del Marchio**

1. Al momento del rilascio della Licenza d'Uso, al licenziatario viene consegnato un kit di adesione da utilizzare obbligatoriamente per la produzione e la commercializzazione dei propri prodotti. Il Centro valuterà, anno per anno e compatibilmente con le risorse in bilancio, l'adozione delle iniziative promozionali del Marchio più consone allo sviluppo della notorietà ed alla diffusione dello stesso.
2. La Licenza d'Uso del Marchio ha validità 10 anni, allo scadere del quale i soggetti licenziatari potranno fare richiesta di rinnovo contattando il Centro Italo Arabo e del Mediterraneo Sardegna. I licenziatari saranno tenuti ad esporre la Licenza d'Uso nei locali ove si svolge la loro attività; la Licenza conterrà elementi identificativi del soggetto licenziatario (n. di licenza, data rilascio e scadenza, rinnovi ottenuti).
3. Il licenziatario si impegna a rispettare quanto stabilito nel Disciplinare di produzione e nel presente regolamento. Il mancato rispetto (o la perdita) dei requisiti e delle norme ivi contenute può comportare la sospensione temporanea dell'uso del Marchio o la sua decadenza.
4. Il licenziatario può dare disdetta e rinunciare all'uso del Marchio dandone formale comunicazione tramite A/R o PEC al Centro entro il termine di 90 gg naturali e consecutivi dalla data di scadenza del rinnovo.

## **Articolo 10 – Monitoraggio e controllo**

1. Il Centro (o altro soggetto incaricato) effettuerà verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio e il rispetto del presente Regolamento e Disciplinare, nonché la veridicità e la completezza delle informazioni fornire all'atto della richiesta.
2. Il monitoraggio / controllo può avvenire:
  - annualmente, per verificare il mantenimento dei requisiti obbligatori;
  - a seguito di problemi sorti (o segnalati) in fase di rinnovo della Licenza d'Uso o segnalazioni;
  - concordando la data, in caso di concessionario / licenziatario provvisorio, e quindi dando al soggetto richiedente l'opportunità di dimostrare l'implementazione dei requisiti necessaria per ottenere l'adesione definitiva al Marchio.
3. Il Centro provvede a redigere e tenere aggiornato un registro elettronico dei controlli effettuati e delle risultanze; tale registro potrà essere visionato presso la sede del Centro previo appuntamento da concordare telefonicamente o via e-mail.
4. Nel caso del venire meno dei requisiti o di accertata inottemperanza degli obblighi (di cui all'Art. 11), il Centro è tenuto all'adozione dei provvedimenti di cui all'Art. 12.

## Articolo 11 – Obblighi

1. L'ottenimento della Licenza d'Uso del Marchio rappresenta un riconoscimento spendibile e valorizzabile nelle strategie di produzione, marketing e comunicazione dell'impresa/soggetto licenziatario. L'utilizzo del Marchio "DIART" prevede che il soggetto aderente mantenga inalterati i requisiti basilari che ne hanno permesso l'adesione. Il venir meno di tali requisiti comporta la sospensione o la revoca della Licenza d'Uso.
2. Il licenziatario si obbliga altresì a rispettare le seguenti disposizioni:
  - il Marchio "DIART" viene rilasciato dal Centro nei formati elettronici più comuni, insieme alle indicazioni grafiche da rispettare in termini di dimensioni e caratteristiche nelle riproduzioni;
  - il Marchio "DIART" può essere utilizzato nel materiale promozionale / informativo del soggetto licenziatario, sempre nel pieno rispetto delle regole contenute nel presente regolamento e nel disciplinare e comunque esclusivamente nel periodo di validità della Licenza.
3. L'uso a fini promozionali / pubblicitari del Marchio è vietato durante il periodo di istruttoria del Centro per la concessione della licenza, in caso di perdita dei requisiti obbligatori ed in caso di sospensione, revoca o rinuncia. In tal caso, il Centro potrà intraprendere tutte quelle azioni - anche legali - necessarie a tutela dei terzi e della propria immagine.

## Articolo 12 – Sanzioni

1. Il Centro può disporre della **revoca** o della **sospensione** della Licenza d'Uso del Marchio qualora verifichi la presenza di requisiti non conformi a quelli obbligatori, o questi non vengano mantenuti nel tempo dal licenziatario.
2. Le sanzioni saranno adottate in misura conforme al comportamento scorretto e/o alla violazione accertata.
3. Simili misure possono adottarsi anche nell'eventualità in cui il licenziatario non rispetti gli obblighi di cui all'Art.11 o non venga rispettato il presente Regolamento.
4. La revoca sarà adottata inderogabilmente nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze o nel caso in cui sussistano comportamenti di gravissima entità contrari al presente Regolamento e/o all'immagine del Marchio.
5. Revoca, sospensione ed eventuale riassegnazione della Licenza d'Uso saranno formalmente comunicate da parte del Centro, specificando modalità e scadenze.

## **Articolo 13 – Rinuncia, revoca e sospensione**

1. I soggetti licenziatari possono rinunciare al Marchio:

- inviando formale disdetta entro 90 gg naturali e consecutivi dalla data di scadenza della Licenza d’Uso;
- qualora intervengano variazioni nel regolamento e/o nei requisiti obbligatori;
- motivandone il recesso.

2. Per poter rinunciare al Marchio, il soggetto licenziatario deve inviare al Centro – tramite raccomandata AR e/o PEC - formale richiesta di rinuncia della Licenza d’Uso del Marchio “DIART”, precisandone le motivazioni.

3. Il Centro comunicherà le fasi e le modalità da espletare per la cessazione, nonché i relativi termini temporali.

## **Articolo 14 – Clausola di riservatezza**

1. Le richieste, le informazioni, i documenti acquisiti riguardanti i soggetti licenziatari e non vengono considerati dati sensibili e quindi riservati, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il Centro, pertanto, impone al proprio personale, e a chiunque operi per suo conto, che venga a conoscenza di tali informazioni riservate, il segreto professionale.

## **Articolo 15- Modifiche**

1. Il Centro si riserva il diritto di apportare modifiche al presente Regolamento del Marchio, al Disciplinare ed ai documenti allegati. Le variazioni saranno comunicate ai soggetti aderenti e/o con domande in corso di istruttoria tramite PEC/email.

2. I licenziatari che intendono mantenere la Licenza d’Uso saranno invitati ad adeguarsi alle variazioni e/o modifiche nei termini che saranno stabiliti dal Centro sulla base delle implementazioni da apportare.

## **Articolo 16 – Allegati**

Costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati al Regolamento del Marchio:

- Disciplinare di produzione